

Deliberazione n. 36 del 10 ottobre 2001

Autorizzazione al trasferimento di dati personali verso organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti secondo i 'Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza'

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi nn. 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 215 del 25 agosto 2000 e L 115 del 25 aprile 2001) secondo la quale i "Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza" allegati alla medesima decisione, applicati in conformità agli orientamenti forniti da talune "Domande più frequenti" (FAQ) parimenti allegate, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dalla Comunità ad organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti sulla base della documentazione pubblicata dal Dipartimento del commercio statunitense ivi menzionata;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 6 del citato art. 25 della direttiva;

Visto l'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 secondo cui il trasferimento dei dati personali all'estero può avvenire: a) qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato o, se si tratta di dati sensibili o di taluni dati di carattere giudiziario, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano; b) oppure, qualora ricorra uno dei casi previsti nel comma 4 del medesimo articolo; c) in ogni caso, qualora sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto (comma 4, lett. g));

Ritenuta la necessità di adottare una misura necessaria per l'applicazione della Decisione della Commissione in conformità al citato art. 28, nelle more del completamento del recepimento della citata direttiva n. 95/46/CE;

Ritenuto che i sette Principi allegati alla Decisione e precisati in n. 15 FAQ, su cui si è espresso con vari pareri ed osservazioni anche il Gruppo delle autorità garanti europee di cui all'art. 29 della citata direttiva, prevedono alcune garanzie per i diritti dell'interessato che in conformità al diritto comunitario vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 28, comma 4, lett. g);

Considerato che i soggetti che applicano i predetti Principi possono prevedere ulteriori garanzie per le persone cui si riferiscono i dati, rispetto a quelle minime previste dalla richiamata Decisione;

Rilevato che la Decisione della Commissione può essere adattata alla luce dell'esperienza acquisita nella sua attuazione o alla luce di nuove normative intervenute negli Stati Uniti (art. 4);

Visti gli articoli 2 e 3 della Decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva n. 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Vista la FAQ n. 5 sul ruolo che le autorità di garanzia degli Stati membri dovrebbero svolgere con la cooperazione delle organizzazioni statunitensi che ricevano dati personali dall'Unione europea, anche nell'ambito di un comitato (panel) informale di autorità costituito a livello europeo cui il Garante intende partecipare;

Rilevato che le autorità di garanzia degli Stati membri, riunite nel Gruppo di cui all'art. 29 della direttiva europea n. 95/46/CE, hanno aderito all'inserimento della FAQ n. 5 nel pacchetto di misure previsto dalla Decisione della Commissione;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità ai predetti Principi disponendo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1) autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti effettuati sulla base e in conformità ai "Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza", applicati in conformità alle "Domande più frequenti" (FAQ) e all'ulteriore documentazione allegata alla Decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE;

2) si riserva di svolgere, in conformità alla normativa comunitaria, alla legge n. 675/1996, all'art. 3 della Decisione della Commissione e all'allegata FAQ. n. 5, i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, nonché sul rispetto dei predetti Principi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

IL PRESIDENTE Rodotà

IL RELATORE Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli